



FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO

UFFICIO DI GIUSTIZIA SPORTIVA

00196 ROMA - VIALE TIZIANO, 74 - Tel.06-36858264-Fax- 36858211-8149-0623326645

www.fihp.org / e-mail – gs@fihp.org

C.U. n. 18

Roma, 25 novembre 2011

LA COMMISSIONE APPELLO FEDERALE

La Commissione di Appello Federale della FIHP composta dai signori:

Avvocato Goffredo BARBANTINI – Presidente Relatore

Avvocato Augusto DI MARZIANTONIO – Componente

Avvocato Rocco QUARTUCCIO – Componente

Avvocato Gianluca SIMEONI - Componente

Si è riunita in data 25 novembre 2011 presso la sede della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio, Viale Tiziano, n. 74, Roma, per deliberare in ordine al ricorso presentato dalla Società Hockey Prato 1954 avverso il provvedimento del Giudice Unico Nazionale Hockey su pista di cui al Comunicato Ufficiale n. 13, anno sportivo 2011/2012, del 17/11/2011.

FATTO E DIRITTO

la Società Hockey Prato 1954 ha proposto appello avverso il provvedimento del G.U.N. del 17/11/2011 C.U. n. 13, con cui veniva irrogata ad AMATO Samuel Leonardo, giocatore di detta Associazione, la squalifica per 2 giornate ed €150,00 di ammenda, chiedendone la riforma con la riduzione ad una sola giornata di squalifica (la prima già scontata).

A sostegno del ricorso, l'Associazione deduceva che il detto giocatore nell'occasione dell'incontro di Campionato Serie A1 svoltosi il 12/11/2011, aveva avuto una reazione normale configurabile nell'ambito di reciproche scorrettezze tra due atleti che erano stati sanzionati, entrambi, con la loro espulsione definitiva e con la conseguente, automatica squalifica per una giornata di gara; che il comportamento dell'Amato, proprio alla luce del supplemento di referto era da considerare certamente non violento ("spinta di media entità"), che nell'occasione "non è stata usata violenza da parte dei due giocatori" circostanza che avrebbe dovuto far ritenere la sussistenza di un'attenuante e non di un'aggravante.

Il ricorso è fondato: gli atleti si sono lasciati trascinare dal momento agonistico, (espulsione definitiva per entrambi) ma l'entità e le modalità di quanto accaduto e descritto nel supplemento di referto, porta a ritenere, non essendo stata usata violenza, non avendo riportato alcuna conseguenza fisica entrambi gli atleti, escluso qualsiasi atteggiamento aggressivo nei confronti del giocatore avversario, che nel caso di specie debba trovare ingresso l'attenuante e non già l'aggravante di cui al C.U. n. 13, elementi che fanno ritenere essere più conforme a giustizia, la riduzione della sanzione disciplinare della squalifica per una giornata, anche in considerazione del fatto che non sussistono precedenti disciplinari a carico dell'atleta Amato.

P.Q.M.

La C.A.F., in parziale accoglimento del ricorso, riduce la sanzione della squalifica inflitta al giocatore AMATO Samuel Leonardo da due ad una giornata, annullando per l'effetto l'ammenda di €150,00 collegata alla sanzione oltre la prima giornata di squalifica.

Dispone la restituzione della tassa nella misura del 50% (€400,00) dell'importo versato.

F.to Avv. Goffredo BARBANTINI

F.to Avv. Augusto DI MARZIANTONIO

F.to Avv. Rocco QUARTUCCIO

F.to Avv. Gianluca SIMEONI